

## FOGLIO INFORMATIVO PER LA COSTITUZIONE DI PEGNO

### INFORMAZIONI SU BIELLA LEASING S.P.A. (sezione 1)

Denominazione legale	<b>BIELLA LEASING S.P.A.</b>
Sede legale ed amministrativa	VIA ITALIA 2 13900 BIELLA - BI
Numero di telefono	015.25288.1
Numero di fax	015.35804.99
Sito internet	www.biellaleasing.it
E-mail	info@biellaleasing.it
Cod. ABI	14200
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli	00528570021

### INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (sezione 1 - bis)

BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELF, 2 - Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELF, 2 - Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI:5232-4 - Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica : bplajatico@bplajatico.it - Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1273.20 - Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506 - Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI GARANZIA - Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: OMBUDSMAN GIURI' BANCARIO, CONCILIATORE BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO, ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO - Capitale sociale e Riserve al 31/12/2015: EURO 78.026.952,67

### CHE COS'E' UN PEGNO (sezione 2)

#### CARATTERISTICHE

Con il rilascio di questa garanzia, che può avere ad oggetto beni mobili o crediti, il garante assicura a BIELLA LEASING S.P.A. il pagamento del credito vantato verso il debitore principale e derivante dal contratto di locazione finanziaria, con preferenza rispetto agli altri creditori.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con atto scritto e con la consegna a BIELLA LEASING S.P.A. della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Se oggetto del pegno è un credito, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa.

Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca depositaria secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n.213/1998 e Testo Unico Finanza).

#### Rischi contrattuali

Sul piano contrattuale tra i principali rischi va tenuto presente che, in caso di inadempimento da parte del debitore principale, BIELLA LEASING S.P.A. può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato a garanzia per il soddisfacimento del proprio credito.

### CHE COS'E' UN CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 2 - bis)

#### CARATTERISTICHE

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento effettuato da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) ossia la concessione di utilizzare per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (Canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva la facoltà al termine del contratto di locazione di acquistare i beni a condizioni prestabilite. Si tratta quindi di una sorta di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

#### RISCHI TIPICI

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono:

#### Rischi contrattuali

L'Utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, l'Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

### Rischi economico-finanziari

L'Utilizzatore si assume i rischi di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche. Infatti, i canoni possono aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri qualora l'utilizzatore abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (es: Euribor); nel caso in cui l'utilizzatore abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso non beneficerà di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, l'Utilizzatore si assume il rischio di cambio connesso. L'Utilizzatore si fa altresì carico dei rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

## CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL'OPERAZIONE (sezione 3)

Le spese e gli oneri fiscali di qualunque genere che la BIELLA LEASING S.P.A. dovesse sostenere in relazione al presente atto, anche in caso d'uso, sono a carico del costituente il pegno.

## CLAUSELE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (sezione 4)

Di seguito si riportano le principali clausole del contratto di locazione finanziaria:

**Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto** : l'Utilizzatore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto solo se ha ottenuto il preventivo consenso del Concedente. Non appena l'Utilizzatore ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali maturati alla data del recesso e ha fornito tutta la documentazione richiesta dal Concedente, quest'ultimo trasferirà all'Utilizzatore la proprietà del bene entro trenta giorni previo pagamento dell'indennizzo previsto allo specifico articolo contrattuale.

All'atto del trasferimento della proprietà all'Utilizzatore, l'eventuale garanzia rilasciata dal garante a favore di BIELLA LEASING S.P.A. sarà annullata.

**Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione**: Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo contratto, l'Utilizzatore può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della società all'indirizzo Biella Leasing S.p.A. – Ufficio Reclami - Via Italia 2 - 13900 Biella - BI, oppure tramite e-mail agli indirizzi: reclami@biellaleasing.it - biellaleasing.reclami@actaliscertymail.it.

L'Ufficio Reclami risponderà entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- All'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per informazioni è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure telefonare al numero verde 800 19 69 69;
- Oppure, nel caso si scelga la conciliazione (procedura attraverso la quale le parti tentano di pervenire ad un accordo che risolva la controversia), al Conciliatore Bancario Finanziario ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 Roma (tel. 06-67482, e-mail [associazione@conciliatorebancario.it](mailto:associazione@conciliatorebancario.it)).

Il Concedente ed il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo Registro.

## LEGENDA

<b>Concedente</b>	è l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria
<b>Garante</b>	è la persona e/o la società che sottoscrive la garanzia a favore di BIELLA LEASING S.P.A.
<b>debitore principale o Utilizzatore soggetto convenzionato</b>	è la persona e/o la società di cui si garantisce l'adempimento in favore di BIELLA LEASING S.P.A. è l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria, mediatore creditizio o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario proponente offre "fuori sede" i suoi prodotti
<b>Canone</b>	è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
<b>parametro di indicizzazione</b>	è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate
<b>strumenti finanziari</b>	azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento, titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza
<b>strumenti finanziari dematerializzati</b>	strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili